



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

EdN/SPRE/nds

Roma, 02 aprile 2024

Ill.mo Signor Ministro  
GIANCARLO GIORGETTI  
Ministero dell'economia e delle finanze  
Via XX Settembre, 97  
00187 – ROMA  
caposegreteria.ministro@mef.gov.it  
segreteria.ministro@mef.gov.it

e

Ill.mo Signor Viceministro  
MAURIZIO LEO  
Ministero dell'economia e delle finanze  
Via XX Settembre, 97  
00187 – ROMA  
m.leo@mef.gov.it  
segreteria.leo@mef.gov.it

**Oggetto:** Decreto Legge 29.03.2024 n. 39 – Criticità in materia di bonus edilizi.

Ill.<sup>mi</sup> Signor Ministro e Signor Viceministro,

il Decreto Legge n. 39 del 29.03.2024 ha apportato ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate.

Pur prendendo atto delle ragioni che hanno portato all'adozione del provvedimento normativo, evidentemente legate ad esigenze di salvaguardia dei conti pubblici, non posso esimermi dal segnalare alcune rilevanti criticità contenute nel citato Decreto.

In particolare, l'articolo 2 inibisce l'applicazione della c.d. remissione *in bonis* relativamente alle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 4 aprile p.v. per l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura; il medesimo articolo impedisce inoltre la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile 2024. Le ragioni di tali previsioni sono, evidentemente, legate all'esigenza di conoscere in modo puntuale il dato aggregato dell'ammontare dei crediti ceduti e scontati. Ciò non di meno, appare di immediata evidenza che la disposizione è eccessivamente penalizzante in quanto crea le condizioni per cui molti contribuenti perdano le agevolazioni, di cui hanno pieno diritto, per errori commessi in buona fede (si pensi a un errore di un solo codice fiscale in un condominio di centinaia di persone); l'istituto della remissione *in bonis* è stato

introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l'uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli Iscritti che rappresento, una falciata pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare.

Il Decreto in oggetto prevede, inoltre, all'articolo 1, comma 5, che per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato prima del 17.02.2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, l'ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati. Tale previsione porta al paradosso che anche interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali cittadini e imprese hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè pagate) e documentate da fattura alla data del 29.03.2024. E ulteriormente paradossale appare la situazione nella quale le fatture siano già state emesse a quest'ultima data ma non siano state ancora pagate dai beneficiari delle detrazioni.

Anche in tale caso, pur comprendendo le ragioni sottostanti al provvedimento, tese a "bloccare" le operazioni per le quali altro non è stato posto in essere che la presentazione del titolo edilizio, appare necessario salvaguardare coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura con conseguenze pesantissime, anche in termini di contenziosi che potrebbero sorgere con le imprese che hanno eseguito le opere.

Confido, quindi, che in fase di conversione del Decreto Legge in oggetto le criticità sopra segnalate possano trovare un'adeguata soluzione.

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione e la disponibilità, si porgono deferenti saluti.

Prof. Dott. Elbano de Nuccio